

CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.

Relatore: CONTE.

N. 2.

EMENDAMENTI

Seduta del 28 ottobre 2008

ART. 1.

(Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto).

Commissione	Governo

Al comma 1, le parole: 1° luglio 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2008.

- 1. 1.** Fluvi, Marchignoli, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio 2009 con le seguenti: 31 marzo 2009.

- 1. 2.** Fluvi, Marchignoli, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

ART. 1-*bis*.

(Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse).

Commissione	Governo

Sopprimerlo.

1-*bis*. 10. Occhiuto, Galletti.

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: del diritto di esercizio fino alla fine del comma, con le seguenti: di un numero massimo di tremila diritti di esercizio e raccolta in rete fisica contestualmente di giochi su base ippica e sportiva, di cui all'articolo 38, comma 2, lettera a) e comma 4, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici. A ciascun partecipante alla procedura selettiva di cui al comma 1 può essere aggiudicato un numero massimo di diritti pari al 20 per cento dei diritti posti a gara.

Commissione	Governo

1-*bis*. 16. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

* * *

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti di cui al presente comma e i componenti dei relativi organi societari non devono avere controversie legali in atto contro l'Amministrazione dello Stato.

Commissione	Governo

1-*bis*. 11. Messina, Barbato.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque esclusi dalla procedura i soggetti che hanno una situazione debitoria nei confronti delle amministrazioni interessate relativamente alle concessioni precedentemente conseguite.

Commissione	Governo

1-bis. 22. Cota, Bitonci, Bragantini, D'Amico, Laura Molteni, Simonetti.

* * *

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

***1-bis. 5.** Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Commissione	Governo

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

***1-bis. 6.** Occhiuto, Galletti.

* * *

Sopprimere il comma 6.

****1-bis. 7.** Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 6.

****1-bis. 8.** Occhiuto, Galletti.

* * *

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: quota parte aggiungere le seguenti: , pari al 20 per cento,

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; quota parte pari al 10 per cento delle risorse del predetto fondo è destinata al finanziamento della lotta contro la criminalità organizzata.

Commissione	Governo

1-bis. 12. Messina, Barbato.

* * *

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: può essere destinata fino alla fine del comma con le seguenti: è destinata, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, al mantenimento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli in linea con quello dell'anno 2007, fino al riassetto del settore ippico attraverso la revisione del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riservata all'entrata del bilancio dello Stato. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono destinate all'incremento del monte premi e delle provvidenze all'allevamento dei cavalli. L'importo del monte premi non può in ogni caso essere variato in diminuzione da parte dell'UNIRE fino al momento in cui non venga raggiunta la neutralità fiscale fra tutte le scommesse ed i giochi. La disciplina dei giochi e scommesse ippiche è adeguata con i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, al fine del mantenimento del monte premi al traguardo in misura pari a quello storicizzato al 31 dicembre 2007, anche a mezzo di adeguamenti in riduzione dei prelievi fiscali sulle scommesse ippiche o dei corrispettivi dei concessionari di raccolta scommesse, necessari all'integrazione dei fondi per la salvaguardia del predetto monte premi.

Commissione	Governo

1-bis. 15. Marinello.

Al comma 7, sostituire le parole: può essere destinata con le seguenti: è destinata.

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) è assegnato al medesimo ente un contributo di 32 milioni di euro per l'anno 2008.

7-ter. Nella ripartizione percentuale delle somme giocate per ciascun apparecchio o videoterminale di gioco, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) è destinata una percentuale dell'1 per cento del costo di ciascun ciclo complessivo di partite; conseguentemente alle vincite è destinata una percentuale non inferiore al 74 per cento relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite

7-quater All'onere derivante dall'attuazione del comma *7-bis* pari a 32 milioni di euro per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a 19 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Commissione	Governo

1-bis. 21. Oliverio, Brandolini, Sani, Zucchi.

Al comma 7, sostituire le parole: può essere destinata con le seguenti: è destinata.

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) è assegnato al medesimo ente un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2008. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2008 del fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

7-ter. All'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, secondo periodo, le parole « non inferiori al 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiori al 74 per cento »;

b) alla medesima lettera *a)*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Una percentuale pari per cento delle somme giocate di cui al periodo precedente è destinata all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) »;

c) alla lettera *b)*, n. 2), sono inserite in fine le seguenti parole: « , destinando comunque una percentuale pari all'1 per cento della raccolta all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) ».

Commissione	Governo

1-bis. 23. Cota, Bitonci, Bragantini, D'Amico, Laura Molteni, Simonetti.

* * *

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: del Comitato olimpico fino alla fine del periodo con le seguenti: relative

alle attività istituzionali del Comitato olimpico nazionale (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE.

Commissione

Governo

1-bis. 300. *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)*

* * *

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con il medesimo decreto è altresì individuata una quota del fondo da destinare alle finalità di cui ai commi 337 e 340 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

Commissione

Governo

1-bis. 13. Occhiuto, Galletti.

* * *

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con il medesimo decreto è individuata una quota del predetto fondo da riversare allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Ordine pubblico e sicurezza.

Commissione

Governo

1-bis. 14. Occhiuto, Galletti.

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, comma 1, lettera c), le parole: «le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: «Sono escluse dai punti vendita le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.»

7-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 gennaio 2000, n. 29, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) parere vincolante dell'impatto ambientale delle sale sul territorio e di rispetto degli strumenti urbanistici, da parte dei competenti organi comunali. »

7-quater. All'articolo 3 del decreto ministeriale 21 novembre 2000, comma 5, lettera *h*), dopo le parole: « otto ore al giorno » sono aggiunte le seguenti: « tra le ore 11 e le ore 23 nelle zone ad alta urbanizzazione. »

Commissione

Governo

1-bis. 17. Polledri.

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. All'articolo 1, comma 287, lettera *h*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « venticinquemila » e « settemilacinquecento » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « cinquantamila » e « diciassettemilacinquecento ».

Commissione

Governo

1-bis. 18. Polledri.

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. All'articolo 1, comma 287, lettera *i*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: « duecentomila » è sostituita dalla seguente: « trecentomila ».

Commissione

Governo

1-bis. 19. Polledri.

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Nelle sale dove si svolge il gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e nei locali a queste

Commissione

Governo

collegate, non possono, in ogni caso, essere installati gli apparecchi per intrattenimento di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

1-bis. 20. Polledri.

* * *

ART. 1-ter.

Commissione

Governo

(Esercizio e raccolta a distanza dei giochi in Italia).

Sopprimerlo.

1-ter. 5. Occhiuto, Galletti.

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) gioco del lotto;

Conseguentemente:

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere *f-bis*), *g*) e *h*), è consentita, oltre che agli attuali concessionari unici, ai soggetti di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione hanno obbligo di dare licenza con la previsione di un aggio superiore almeno dell'1 per cento rispetto a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I soggetti di cui al comma 3, lettere *a*) e *b*), che chiedono, previa licenza dei concessionari unici, l'autorizzazione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere *f-bis*), *g*)

e *h*), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 5, lettera *g*), nelle seguenti misure:

a) euro 50.000 per i giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Commissione

Governo

b) euro 100.000 per lotterie ad estrazione istantanea e differita;

c) euro 1.000.000 per il gioco del lotto.

1-ter. 17. Occhiuto, Galletti.

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) gioco del lotto;

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere *f-bis*), *g*) e *h*), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari unici di concessione ovvero aggiudicatari per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere *f-bis*), *g*) e *h*), è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

Commissione

Governo

1-ter. 18. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) gioco del lotto;

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere *f-bis)*, *g)* e *h)*, è consentita, oltre che agli attuali concessionari unici, ai soggetti di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione hanno obbligo di dare licenza con la previsione di un aggio superiore almeno dell'1 per cento rispetto a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

Commissione	Governo

1-ter. 19. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) gioco del lotto;

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I soggetti di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, che chiedono, previa licenza dei concessionari unici, l'autorizzazione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere *f-bis)*, *g)* e *h)*, al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 5, lettera *g)*, nelle seguenti misure:

a) euro 50.000 per i giochi numerici a totalizzatore nazionale;

b) euro 100.000 per lotterie ad estrazione istantanea e differita;

Commissione	Governo

c) euro 1.000.000 per il gioco del lotto.

1-ter. 6. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

* * *

Al comma 2, dopo le parole: n. 383, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

Commissione	Governo

1-ter. 7. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

* * *

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g) e h), è consentita, oltre che agli attuali concessionari unici, ai soggetti di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione hanno obbligo di dare licenza con la previsione di un aggio superiore almeno dell'1 per cento rispetto a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

Commissione	Governo

1-ter. 11. Occhiuto, Galletti.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: ovvero operativa.

1-ter. 10. Messina, Barbato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), che chiedono, previa licenza dei concessionari unici, l'autorizzazione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g) e h), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 5, lettera g), nelle seguenti misure:

Commissione	Governo

a) euro 50.000 per i giochi numerici a totalizzatore nazionale;

b) euro 100.000 per lotterie ad estrazione istantanea e differita.

1-ter. 21. Occhiuto, Galletti.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

1-ter. 8. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

* * *

Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) accesso dei giocatori italiani all'offerta dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), esclusivamente attraverso i siti internet registrati con il suffisso «.it» dei concessionari autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato.

Commissione	Governo

1-ter. 9. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 7, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) trasmissione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco e ai relativi saldi.

Commissione

Governo

1-ter. 12. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

* * *

Al comma 9, lettera e) sostituire le parole: dal verificarsi dell'evento con le seguenti: dalla certificazione del risultato dell'evento.

Commissione

Governo

1-ter. 13. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

* * *

Al comma 10, sostituire le parole: possono essere adeguati in aumento ogni tre anni con le seguenti: sono adeguati in aumento ogni due anni.

Commissione

Governo

1-ter. 300. *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)*

* * *

Sopprimere il comma 11.

Commissione

Governo

1-ter. 14. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente

14-bis. Sono vietate le scommesse raccolte a distanza, ed in qualsiasi forma, sulle manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti cui si applicano le disposizioni agevolative di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con il decreto del 3 luglio 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione del fatto che in tali manifestazioni non vi è alcun contenuto sportivo e che quello agonistico, pur presente, risulta marginale rispetto al carattere prevalente di natura storica, culturale e rievocativa che le stesse assumono.

Commissione

Governo

Conseguentemente, al comma 15, lettera a), dopo le parole: di cui al comma 9 aggiungere le seguenti: ed al comma 14-bis.

1-ter. 15. Ceccuzzi.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 15, lettera a), sopprimere la parola: , b).

1-ter. 16. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

* * *

ART. 1-quater.

(Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco lecito).

┌ *Sopprimerlo.*

└ ***1-quater. 5.** Occhiuto, Galletti.

Commissione	Governo

Sopprimerlo.

***1-quater. 6.** Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Commissione	Governo

ART. 1-quater. — 1. La lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogata.

1-quater. 7. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

* * *

Sostituirlo con il seguente:

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare, nel rispetto dell'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la sperimentazione degli apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera *b*), nonché per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi.

Commissione	Governo

1-quater. 9. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare la sperimentazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi.

Commissione

Governo

1-*quater*. 8. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

* * *

*Dopo l'articolo 1-*quater* aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quinqüies*. (*Scommesse presso gli sportelli all'interno degli ippodromi*). — 1. All'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, le parole: « limitatamente alle scommesse relative alle corse che ivi si svolgono » sono soppresse.

Commissione

Governo

1-*quater*. 05. Vannucci.